




LA FUSIONE

Prima Parte



Aspetti generali

Premessa

Con l'operazione di fusione, ad una pluralità di società se ne sostituisce una sola.

Esistono due tipi essenziali di fusione:

- quella che comporta la costituzione di una nuova società (fusione propriamente detta o in senso stretto);
- quella in cui una o più società si fondono in una di esse, che le assorbe (fusione per incorporazione).

Premessa

Scopi della fusione:

- produttivo: migliore utilizzo e sfruttamento degli impianti; aumento ed integrazione delle capacità produttive; integrazione delle fasi produttive;
- commerciale: aumento della competitività; riduzione della concorrenza mediante l'acquisizione di una impresa concorrente; ampliamento ed integrazione della gamma dei prodotti; miglioramento della posizione contrattuale o delle possibilità in tema di pubblicità e tecniche di commercializzazione;
- tecnologico: acquisizione di marchi, brevetti, licenze, segreti di fabbricazione, know-how, diritti di sfruttamento; conseguimento di economie di scala; sviluppo di ricerca e progettazione;
- amministrativo: riduzione dei costi amministrativi; uso di strutture e sistemi informativi avanzati;
- logistico: quali l'ottimizzazione del processo distributivo (trasporto, magazzinaggio, ecc.);
- finanziario: compensazione di squilibri nelle strutture delle imprese che si fondono; miglioramento delle condizioni di negoziazione.

Fusione omogenea o eterogenea

La fusione si definisce:


- omogenea, quando avviene tra società dello stesso tipo (società di persone con società di persone, o società di capitali con società di capitali);
- eterogenea quando avvengono tra tipi diversi (ad esempio, società di persone con società di capitali e viceversa).

Tipi di fusione


- **fusione propria**: le società partecipanti alla fusione perdono la loro soggettività giuridica e si estinguono, dando origine ad una nuova società, alla quale partecipano i soci delle società fuse. Le azioni o quote delle società partecipanti vengono annullate e, in sostituzione, vengono assegnate ai soci le azioni o le quote della nuova società, in misura corrispondente all'originario valore della partecipazione quale determinato nel rapporto di cambio;
- **fusione per incorporazione**: la società incorporante conserva la propria soggettività giuridica mentre quella incorporata si estingue. Le azioni o le quote della incorporata vengono annullate e, in sostituzione, vengono assegnate ai soci azioni o quote delle società incorporanti, nella misura determinata in base al rapporto di cambio.

Tipi di fusione

- **fusione per incorporazione inversa**: la società partecipante è incorporata dalla società partecipata. I soci della partecipante ricevono azioni della partecipata per annullamento del patrimonio della prima;
- **fusione per incorporazione anomala**: una società si fonde con un'altra di cui possiede tutte le azioni o le quote.;
- **fusione per incorporazione di società possedute almeno al 90%**;
- **fusione a seguito di acquisizione con indebitamento** (c.d. leverage buy-out)




Prospetti tratti dal Memento Contabile Ipsoc




Prospetti tratti dal Memento Contabile Ipsoc

FUSIONE PER INCORPORAZIONE INVERSA

Prima della fusione




Dopo la fusione




Nota: I soci della società A ricevono azioni o quote della società B in cambio delle azioni o quote detenute nella società A, estinta

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA
(ANOMALA)**

Prima della fusione



Dopo la fusione




Per i casi di fusione anomala: v. n. 7687 e s.

Codice civile – Articolo 2501

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.



Le fasi fondamentali della fusione

Progetto di fusione

Codice civile – Articolo 2501 / ter

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;

Progetto di fusione

4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

Progetto di fusione

8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Situazione patrimoniale

Art. 2501 quater - (Situazione patrimoniale).

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.

Relazione dell'organo amministrativo

Art. 2501 quinquies - (Relazione dell'organo amministrativo).

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

Relazione degli esperti

Art. 2501 sexies - (Relazione degli esperti).

Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

Relazione degli esperti

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Relazione degli esperti

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell' articolo 2343 .

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione.

Articolo 2409 / bis

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

Deposito di atti (Art. 2501 septies)

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

- 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies ;
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; [4]
- 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater .

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

Delibera di fusione

Art. 2502

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all' articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.